Radio Atlantide

radioatlantide.it

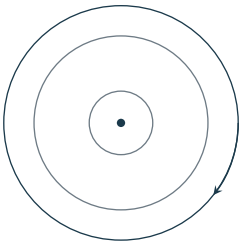

Hang The DJ

Licenza DJ

cosa ti chiedono
e in base a quale norma

Un loop in sei giri fra contratti, norme
e ventitré anni di documenti

Massimo Siddi

Agosto 2026

Licenza DJ, cosa ti chiedono e in base a quale norma

Succede in un locale, di notte, e dura pochi secondi. Qualcuno ti chiede se hai la licenza.

La domanda arriva formulata come se la risposta fosse ovvia, e tu la vivi allo stesso modo: o ce l'hai, e va bene, oppure non ce l'hai, e comincia qualcosa. Nessuno dei presenti, in quel momento, sa dire a quale norma si stia riferendo. Nemmeno chi la pone.

Qui si risponde a quella domanda sola. A quale norma si riferisce chi, in un controllo, ti chiede la licenza **SIAE** per le copie lavoro.

Attento adesso, perché per arrivarci ti porto dentro un loop. Avanti, indietro, e ritorno al punto in cui siamo partiti.

Primo giro. La fonte della richiesta

Se vai a cercare quella licenza nella legge sul diritto d'autore, la L. 633/1941[1], non la trovi. Manca anche nel regolamento di esecuzione del 1942[2] e in ogni altra fonte normativa.

L'unico punto dell'ordinamento in cui l'espressione si affaccia è il DPCM 23 febbraio 2009 n. 31[3], il regolamento sul contrassegno, che nomina i supporti di lavoro del disc jockey per esentarli dall'obbligo di bollinatura. Prende atto di una categoria nata da un'altra parte e la esclude da un adempimento. Non la istituisce, e non impone niente a nessuno.

Dove quella categoria nasca lo dice il contratto stesso. Nella prima versione, la Licenza DJ n. 01/08, che si intitola licenza sperimentale, la definizione di copia-lavoro sta all'articolo 2, che è l'articolo intitolato Definizioni. Un contratto che definisce un termine sta dichiarando che quel termine non arriva da fuori. Da lì la definizione attraversa tutte le versioni successive: la 02/2010, la 01/2014 e il testo oggi in vigore, che è l'unico a non portare né numero né data.

Quindi la domanda notturna non ha una norma alle spalle. Ha una clausola. Ed è questa, articolo 12.1 della licenza sperimentale del 2008:

> *"Il titolare si obbliga ad esibire l'attestato di licenza che sarà rilasciato ai sensi dell'art. 11.2 a semplice richiesta delle Forze dell'Ordine e del personale ispettivo della S.I.A.E."*

Nelle condizioni oggi in vigore è diventato l'articolo 10.1, e il testo è identico parola per parola. Diciotto anni, quattro versioni, nemmeno una virgola cambiata.

È una clausola scritta bene. È un contratto fra due soggetti privati che indica a un terzo, che è un corpo dello Stato, cosa chiedere. E vincola una persona sola: chi lo ha firmato.

Qui si apre il problema. Chi arriva in un locale non può sapere in anticipo chi ha firmato e chi no. Quindi la domanda si fa a tutti. Un obbligo che esiste solo per i sottoscrittori diventa una domanda rivolta a chiunque, e chi la riceve non ha modo di capire che

gli si sta chiedendo conto di un contratto che non ha mai stipulato.

Secondo giro. Su cosa si regge la licenza

Se la fonte della richiesta è il contratto, allora la domanda si sposta indietro di un passo: su cosa si regge il contratto.

La risposta, in tutte le versioni, è una norma sola. L'articolo 71-sexies[4] della legge sul diritto d'autore. Dalla sperimentale del 2008 fino alla versione 01/2014 stava nelle premesse, citata per esteso. Oggi è sparita dal testo contrattuale, e la trovi nella pagina informativa.

Vai a leggerla. Il 71-sexies consente la riproduzione privata di fonogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

È una norma di eccezione. Descrive un'utilizzazione libera, cioè un atto che non richiede l'autorizzazione del titolare. Non attribuisce diritti, non ne crea in capo a chi la invoca, e stare fuori dal suo perimetro non produce automaticamente un titolo in favore di qualcun altro.

Il modo in cui la costruzione viene presentata oggi rende il punto più visibile di quanto lo sia mai stato. Nella guida pubblicata da **SIAE** il 17 aprile 2026 si legge:

> *"Cosa copre esattamente la Licenza Deejay di SIAE? Copre il diritto di riproduzione (art. 71-sexies L. 633/1941), cioè la facoltà di creare copie lavoro di brani tutelati da SIAE da supporti originali."*

Il diritto di riproduzione sta nell'articolo 13[5]. Il 71-sexies è la norma che lo limita. Nella stessa pagina, poche righe più sopra, si spiega che la copia del DJ non rientra nella copia privata del 71-sexies. Stare fuori da una norma ed essere licenziati in base a quella norma sono due cose che non stanno insieme.

Terzo giro. Da dove viene questa idea

Per capire come ci siamo arrivati bisogna tornare al 2003.

Il 1° settembre 2003 il portale **dirittodautore.it** pubblica un quaderno antipirateria firmato da **Francesco Saponaro**, Capitano della **Guardia di Finanza**. Si intitola La disco pirateria. Racconta operazioni contro reti industriali di supporti contraffatti, con stabilimenti di duplicazione e persone arrestate in flagranza.

Dentro quel testo, e dentro quel contesto, c'è il passaggio sui DJ:

> *"Occorre premettere che l'attività di disck jokey eseguita in esercizi aperti al pubblico è soggetta alle norme che tutelano il diritto d'autore atteso che ciò avviene, normalmente, per scopi di lucro ed è rivolta ad una platea di fruitori, costituita dai frequentatori del locale. La finalità di lucro è attestata dal corrispettivo che il 'Dj' riceve dal gestore dell'esercizio commerciale in cui presta la sua opera."*

La grafia è quella dell'originale. Il nome del mestiere compare così, disck jokey, nel documento che ne definisce gli obblighi.

Occorre premettere. È il pavimento su cui si cammina prima di iniziare a ragionare.

E quello che viene messo nel pavimento sono due equazioni. La prima trasforma il compenso della prestazione in scopo di lucro. La seconda trasforma l'esecuzione in pubblico in uso non personale. Servono a far uscire il DJ dalla copia privata, perché è dentro la copia privata che le sue copie stanno.

Sono due equazioni sbagliate, e per ragioni diverse.

Il lucro si misura sullo sfruttamento dell'opera. La remunerazione del lavoro sta su un altro piano. Chi viene pagato per una mansione tecnica riceve il corrispettivo della propria opera. Il Codice Civile lo chiama contratto d'opera, articolo 2222[6]: chi si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Le professioni intellettuali stanno nel capo successivo, dall'articolo 2229[7], quello che si apre con l'iscrizione in albi ed elenchi. Chi mette dischi sta nel capo precedente.

Quanto all'uso personale, qualifica chi tiene la copia e per chi la tiene. Il luogo dell'ascolto appartiene a un altro diritto. La prova sta nel comma successivo della stessa norma, che vieta che la riproduzione sia effettuata da terzi. È quella la preoccupazione dell'articolo: la copia fatta per qualcun altro. Il mestiere di chi copia non compare da nessuna parte.

Il resto del ragionamento del 2003 discende da lì in automatico. Tolta la copia privata da sotto i piedi, la copia del DJ diventa un supporto qualunque. E un supporto qualunque il contrassegno ce l'ha o non ce l'ha.

> *"il legislatore ha da tempo stabilito che in tale contesto il 'discrimen' d'irregolarità è costituito, inequivocabilmente, dalla mancata apposizione del contrassegno S.I.A.E."*

L'aggettivo è suo. Lettura mia, e la dichiaro come tale: quel criterio viene chiamato inequivocabile perché è l'unica cosa che si può guardare a occhio in un locale a mezzanotte. Lo scopo di lucro e l'uso personale sono qualificazioni giuridiche che nessuno accerta sul posto. Il segno visibile prende il posto della fattispecie.

Nello stesso documento c'è un altro passaggio. Il testo invoca l'articolo 171-ter[8], e nella nota riporta la lettera d), quella che parla di chi detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, trasmette a mezzo della radio o della televisione. Un DJ in un disco-pub non fa nessuna di queste cose. È una norma sulla circolazione commerciale dei supporti applicata a un'esecuzione.

Sette anni dopo, il 4 febbraio 2010, **SIAE** pubblica sul proprio sito il resoconto dell'attività antipirateria dell'anno precedente. Si parla di centrali di duplicazione clandestina, di camorra, di seicentocinquanta uomini impiegati in una notte a **Napoli**. E in fondo, senza stacco, si legge che le Unità Speciali della **Guardia di Finanza**, in coordinamento con l'**AGCOM** e con il Servizio Antipirateria della SIAE, hanno accertato che alcune emit-

tenti non erano in regola con le autorizzazioni e con le condizioni generali di licenza concesse dalla SIAE. Centoventinove interventi, centoottantaquattro violazioni amministrative, quarantacinque penali.

Le condizioni generali di licenza sono un contratto. Lì diventano una voce nel bilancio annuale dell'attività antipirateria, accanto ai sequestri di masterizzatori.

Quarto giro. Il contrassegno non è mai stato tuo

Torniamo al bollino, perché è il punto in cui la catena si spezza prima ancora di arrivare al DJ.

L'obbligo di apposizione del contrassegno grava su chi importa o pone in commercio i supporti. È coerente con la lettera d) dell'articolo 171-ter, che parla di vendita, noleggio, cessione, commercio. Il DJ non mette in commercio niente, e non ha mai avuto quell'obbligo.

Ne discendono due conseguenze rimaste fuori dal discorso.

La prima. Un disco comprato a Londra e portato a casa nella borsa non ha il contrassegno e non lo deve avere, perché quell'acquisto non è importazione ai fini di commercio. Il criterio chiamato inequivocabile non copriva la parte più preziosa degli archivi di chi lavorava con l'importazione diretta.

La seconda. La copia privata non è mai stata soggetta a vidimazione, perché un supporto che non entra nel mercato non ha niente da contrassegnare.

Nonostante questo, per un certo periodo alcuni DJ furono indotti a comprare contrassegni **SIAE** da apporre su dischi acquistati legalmente all'estero e su copie masterizzate da originali in loro possesso. Si bollinava materiale già lecito, e si apponeva un segno la cui funzione è attestare l'assolvimento di un diritto in situazioni in cui non c'era niente da assolvere.

Poi il contrassegno è caduto anche formalmente. La L. 14 novembre 2024 n. 166, all'articolo 15 comma 3-bis, modificando l'articolo 181-bis[9], ha disposto la cessazione dell'obbligo di apposizione, che resta possibile su richiesta degli interessati. Da criterio inequivocabile di liceità a servizio facoltativo a domanda.

La licenza aveva già preso le distanze da quel fondamento nella sua prima versione, sedici anni prima. Articolo 8.1 della sperimentale 01/08, oggi articolo 7.1:

> *"i supporti e le memorie residenti contenenti le copie lavoro non sono soggetti all'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E."*

C'è un dato di cronologia da tenere. Quel contratto entra in vigore nel dicembre 2008, mentre il DPCM che esclude i supporti di lavoro del disc jockey dall'obbligo del contrassegno è del febbraio successivo. L'esenzione viene quindi dichiarata per contratto prima che una norma la preveda, e il comma seguente lo ammette apertamente: se so-

pravvenissero nuove norme sulla vidimazione, la licenza sarà adeguata alla normativa in vigore. Il decreto arriva tre mesi dopo e conferma.

È il contratto stesso a smentire la premessa su cui l'intera costruzione si reggeva. La conclusione è sopravvissuta alla propria premessa. È cambiato solo il titolo da procurarsi: prima il bollino, che era un obbligo di legge, poi la licenza, che è un contratto.

Quinto giro. Cosa resta da autorizzare

Oggi il caso è un altro, ed è probabilmente il tuo.

Sei in consolle con il tuo laptop. Tutto quello che c'è dentro è arrivato lì direttamente dal portale da cui l'hai comprato. Quello che tieni a casa non riguarda nessuno, perché in un controllo si guarda la macchina con cui stai suonando.

Quando compri da un negozio autorizzato, quello che scarichi è l'originale, e lo scarichi tutte le volte che ti serve, perché è il servizio a consegnartelo. **Beatport** descrive il download come un prodotto acquistato che l'utente salva sul proprio hard drive con riproduzione illimitata. **Bandcamp** tiene i brani acquistati sempre disponibili nell'account, riscaricabili nei formati aperti.

Non esiste quindi una copia madre da cui discendono delle copie figlie. Esiste un originale che il venditore ti rimette a disposizione ogni volta che glielo chiedi, e che tu porti dove ti serve. La duplicazione che quella licenza pretende di autorizzare non avviene.

C'è poi il comma 3 dello stesso articolo 71-sexies[4]. La disciplina della copia privata non si applica alle opere messe a disposizione del pubblico quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. Il download da uno store rientra in pieno in quella previsione, perché avviene sulla base del contratto di servizio.

Cioè: sul download non serve nemmeno discutere di copia privata. Quello che puoi fare di quel file lo decide il contratto con cui lo hai comprato. La clausola che accompagna quelle definizioni, "for personal private use only and not for commercial or public use or distribution" (solo per uso personale e privato e non per uso commerciale o pubblico né per distribuzione), è una clausola contro la rivendita e la ridistribuzione a terzi.

La guida **SIAE** del 17 aprile 2026 non fa questa distinzione. Definisce la licenza come l'autorizzazione che permette

> *"di creare legalmente le cosiddette copie lavoro: quelle copie digitali dei brani originali che stanno sulla chiavetta USB, sull'hard disk, sul laptop di chi sale sul palco"*

Chiama copie i file che stanno sul tuo laptop, e non si chiede da dove siano arrivati. Poi riassume in una riga:

> *"Se hai un laptop pieno di tracce, probabilmente sì."*

Il criterio è quantitativo, un laptop pieno di tracce, e l'esito è probabilistico. Nessuna

delle due cose descrive un atto di riproduzione.

Sesto giro. Chiedilo a loro

Prima di arrivare al controllo, la domanda puoi girarla a chi la licenza la vende.

Eva è il bot della **SIAE**, l'assistente virtuale che l'ente mette sul proprio sito per rispondere alle domande di chi utilizza la musica. Si presenta da sola: "Ciao! Sono Eva, la tua assistente virtuale. Hai domande o curiosità su SIAE? Sono qui per aiutarti!"

La domanda posta è quella del caso tipico: sono un DJ, sul mio laptop ci sono solo file scaricati direttamente dai portali autorizzati, nessuna copia di nessun genere, solo download sulla macchina da cui suono, devo fare la licenza DJ.

Eva chiede prima di tutto conferma delle condizioni:

> *"Confermi che utilizzi esclusivamente gli stessi file scaricati legalmente, senza copiarli, trasferirli o convertirli su altri dispositivi o supporti?"*

Confermate le condizioni, la risposta è questa:

> *"Se utilizzi direttamente gli stessi file musicali scaricati legalmente dai portali autorizzati, senza effettuare copie, trasferimenti o conversioni su altri dispositivi o supporti, non è necessaria la Licenza DJ SIAE per le copie lavoro."*

E prosegue elencando cosa resta dovuto: il permesso per l'esecuzione o diffusione pubblica della musica, normalmente a carico del titolare della struttura o dell'organizzatore dell'evento, e le eventuali autorizzazioni relative ai diritti connessi.

Quella risposta ha però una natura precisa. Sotto la finestra si legge che **Eva** può commettere errori e che le risposte sono fornite da un sistema di AI. Non è un parere e non impegna nessuno. È lo strumento che **SIAE** mette sul proprio sito per rispondere a chi chiede, e sul caso oggi più diffuso di tutti risponde che la licenza non serve.

Adesso torna in consolle.

Hai letto la norma, hai letto il contratto con cui hai comprato la musica, e hai anche la risposta del loro assistente. Ne hai concluso che non hai copiato niente e che quella licenza non ti riguarda.

Arriva un controllo, ti viene chiesta la licenza, e tu rispondi così. A quel punto tocca a te dimostrarlo.

Solo che l'oggetto della dimostrazione è un fatto negativo, non aver copiato. Un fatto negativo non si prova esibendo qualcosa. Si prova lasciando guardare dentro.

Quindi la posizione più solida in diritto è anche quella che ti porta ad aprire la macchina. Chi la licenza ce l'ha mostra un foglio e la cosa finisce in dieci secondi. Chi non ne ha bisogno consegna il computer. L'esenzione costa più dell'adempimento.

Ed è qui che si vede a cosa serve l'attestato. Non certifica che le tue copie siano lecite, e non dice niente sul repertorio che **SIAE** non amministra. Certifica che ti sei presentato allo sportello. È un oggetto che chiude il controllo, come lo era il bollino, e per la stessa ragione: si guarda senza accertare niente.

Si spiega anche perché la domanda arrivi a chiunque. Se servisse a verificare un obbligo, la si farebbe a chi quell'obbligo ce l'ha. Serve a separare in fretta chi ha un foglio da chi non ce l'ha, e per quello va fatta a tutti.

Chi ha firmato, e cosa ha chiesto nove anni dopo

Nei testi contrattuali il richiamo penale non c'è mai stato. Manca nella sperimentale del 2008, nelle versioni successive e nelle condizioni attuali, e nella guida del 2026 la parola sanzione è assente. Viveva intorno alla licenza.

Dove è scritto, e per esteso, è in una lettera aperta del 3 novembre 2017 indirizzata al presidente della **SIAE** dalle associazioni di categoria che quella licenza l'avevano controfirmata nel 2008. Ricostruiscono il presupposto su cui l'accordo era nato:

> *"la riproduzione abusiva di copie di registrazioni fonografiche, contenenti opere protette dal diritto d'autore, è punita con le sanzioni penali e amministrative previsti dagli articoli 171, 171-ter e 174-bis della Legge speciale sul diritto d'autore"*

Lo scrivono al passato, e nella stessa lettera chiedono di rivedere tutto, perché considerano

> *"ormai anacronistica la forzatura operata dell'allora necessaria estensione del concetto di copia fisica alla copia digitale"*

Forzatura è la loro parola. Lamentano poi "una posizione sempre dominante da parte della SIAE" e avanzano la richiesta di fondo: il riconoscimento di un diritto connesso in capo alla figura del DJ, in quanto artista esecutore ai sensi dell'articolo 80[10].

Nella controreplica al presidente, pochi giorni dopo, le stesse associazioni aggiungono un dato che vale più di ogni argomento: esiste una serie di sentenze mai appellate dalla SIAE, secondo le quali il DJ non commette reato se, utilizzando copie masterizzate, dimostra di essere in possesso legittimo degli originali.

Qui il ragionamento è mio. Quella lettera è una conversazione interna. Chi la firma è iscritto alla **SIAE** in qualità di autore, e la richiesta che avanza riguarda il proprio inquadramento, cioè diventare titolare di un altro diritto. Il tono è quello di chi si rivolge a un ente lamentando di non essere protetto abbastanza. Il DJ che quella licenza la paga resta fuori dalla conversazione.

Il giro che si chiude

I pezzi adesso stanno tutti sul tavolo.

Il fondamento del 2003 era il contrassegno, e il contrassegno non è mai stato del DJ. Dal novembre 2024 non è più obbligatorio per nessuno.

Il presupposto era lo scopo di lucro, dedotto dal compenso. Nella guida del 2026 si legge che l'obbligo di licenza scatta con la creazione delle copie lavoro e non con il compenso ricevuto, e che la licenza serve anche a chi si esibisce gratuitamente in contesti non commerciali. Il compenso, che era la leva, è stato lasciato cadere da chi lo aveva costruito.

Le premesse che citavano il 71-sexies sono uscite dal contratto con la revisione del gennaio 2022, quella che ha portato la tariffa unica a 199 euro.

Il caso tipico di oggi, l'originale scaricato da uno store autorizzato su ogni supporto che ti serve, sta su un binario che quella licenza non tocca.

Il presupposto penale, quello per cui la mancanza della licenza esponeva a una denuncia, non compare in nessun testo contrattuale e non compare nella guida del 2026. Nel 2017 lo scrivevano ancora i firmatari dell'accordo, al passato. Poi è uscito di scena senza che nessuno lo annunciasse a chi era stato denunciato quando lo si affermava.

E in mezzo a tutto questo, una sola cosa non si è mossa di una virgola in diciotto anni: l'obbligo di esibire l'attestato a semplice richiesta delle Forze dell'Ordine. Articolo 12.1 nel 2008, articolo 10.1 oggi.

La voce che nel Regolamento non c'è

Resta un ultimo documento, il Regolamento Generale della SIAE.

L'articolo 3[11] elenca le categorie di diritti che gli associati e i mandanti conferiscono alla sezione Musica. Sono undici. La copia lavoro non c'è.

La voce che si avvicina di più è la settima:

> *"diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera"*

Registrazione, riproduzione e distribuzione degli esemplari. È il diritto di riproduzione nella sua logica editoriale, quella della fabbricazione di copie destinate a qualcuno. E la copia lavoro non è destinata a nessuno, perché la licenza stessa, all'articolo 5.2 fin dalla prima versione, vieta la commercializzazione, il noleggio, il prestito e la cessione in uso.

Il comma 6 dello stesso articolo 3 stabilisce che chi conferisce il mandato può limitarlo a una o più delle categorie previste da quell'articolo. Le categorie sono l'unità di misura, e si esclude una voce intera.

Questa è una mia lettura. Nessun autore e nessun editore può sottrarre a **SIAE** la sola copia lavoro, perché non esiste come voce conferibile. Per farlo dovrebbe rinunciare all'intera riproduzione meccanica. Un prodotto venduto agli utilizzatori su qualcosa che i titolari non possono ritirare separatamente.

Cosa dice un giudice

Questa questione è già arrivata davanti a un giudice.

Il **Tribunale di Napoli**, sezione distaccata di **Ischia**, con sentenza 4 giugno-19 agosto 2008 n. 729/08, giudice **Angelo Di Salvo**, ha assolto con la formula il fatto non sussiste un DJ sorpreso dalla **Guardia di Finanza** a riprodurre in discoteca brani contenuti in una propria copia di lavoro priva di contrassegno, estratti da CD originali da lui acquistati e posseduti.

Il passaggio centrale è questo:

> *"l'uso, da parte del deejay, della cd. copia di lavoro, cioè di una copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal deejay per fini di lucro ovvero per la cessione a terzi: tale duplicazione, peraltro, non è abusiva, in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies"*

La separazione dei piani è la parte che conta. Il fine di lucro esige un quid pluris rispetto al mero profitto personale e deve essere collegato direttamente all'attività di riproduzione degli originali. Il DJ risponde soltanto se guadagna direttamente dalla duplicazione, oppure se questa avviene in modo abusivo, cioè contrario alla legge.

Il compenso della serata resta fuori dal ragionamento, e resta fuori per costruzione: remunera un'altra cosa.

C'è poi il fondamento che il giudice mette sotto la liceità. Gli articoli 71-sexies e 71-septies[12] autorizzano la copia privata in virtù del legittimo possesso o accesso all'opera, e lo fanno perché su quei supporti è già stato pagato in anticipo un compenso, previsto proprio per remunerare gli aventi diritto in previsione dell'eventuale copia privata. La copia del DJ è già stata pagata prima di essere fatta.

La sentenza si inscrive in un orientamento che cita espressamente, fra cui il **Tribunale di Milano** del 1° ottobre 2002. Per la cronologia: quella pronuncia milanese precede di undici mesi il quaderno del 2003, che non la nomina.

La sentenza è stata pubblicata e commentata[13], e la massima è quella che le ha dato il titolo: legittima la copia di lavoro del deejay.

Va detto con precisione che cos'è quella sentenza. Il nostro è un ordinamento di civil law (diritto codificato), la sentenza non è fonte del diritto e vincola solo tra le parti. Quello che offre è un criterio interpretativo, ancorato a precedenti di legittimità sul fine

di lucro come elemento ulteriore rispetto al mero profitto personale. Va argomentato a partire dalla norma.

Un termine di paragone

Nel **Regno Unito** esiste una licenza per i DJ che riversano musica su altro formato. Si chiama **ProDub** ed è di **MCPS** e **PPL**.

Il perché conta.

Là non esiste alcuna eccezione di copia privata. Ne era stata introdotta una nel 2014[14], e l'**Alta Corte** l'ha annullata nel 2015 su ricorso delle associazioni di autori, con questa motivazione: era stata introdotta senza prevedere un compenso per i titolari.

Nessun compenso versato a monte, nessuna eccezione, ogni copia da autorizzare. In quel sistema una licenza di riversamento colma un vuoto che esiste, e infatti il **ProDub** è tuttora in vendita, con uno scaglione iniziale che parte da 212,77 sterline più IVA per copiare fino a cinquemila tracce.

In Italia quel compenso è stato versato, sui supporti e sugli apparecchi di registrazione, ed è per questo che l'eccezione esiste. La stessa licenza, nei due paesi, ha una base in uno e non nell'altro. La differenza si chiama equo compenso.

Il clima però è lo stesso che si respira qui. **Digital DJ Tips**, che è uno dei siti di formazione per DJ più letti in lingua inglese, la definisce una trovata e in sostanza una tassa sul DJ digitale, aggiunge di non aver mai sentito di qualcuno perseguito per questo, e conclude che se il locale ha le licenze giuste al DJ non serve altro, a prescindere da cosa gli venga detto e da che attrezzatura usi.

Torniamo alla domanda

A quale norma si riferisce chi, in un controllo, ti chiede la licenza?

A nessuna. Si riferisce, senza saperlo, a una clausola contrattuale che obbliga chi ha firmato a esibire un attestato. Quella clausola ha attraversato diciotto anni, la caduta del contrassegno, la sparizione delle premesse e l'abbandono dello scopo di lucro, e non è cambiata di una parola.

Resta una seconda domanda, che è quella pratica, ed è la meno discussa di tutte.

Se il caso tipico di oggi è quello di chi il file lo riceve già originale dal negozio, se non c'è nessuna copia, se il contrassegno non esiste più, se il compenso non è più un presupposto e se la copia lavoro non è nemmeno una delle undici categorie che i titolari conferiscono, allora cosa ti stanno chiedendo esattamente, e in base a cosa?

Note

1. Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, indicata anche come LdA.
2. Regio Decreto 18 maggio 1942 n. 1369, Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 n. 633.
3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009 n. 31, Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633. L'articolo 7 punto 3 esclude dall'obbligo i supporti di lavoro realizzati dal disc jockey.
4. Articolo 71-sexies LdA, Riproduzione privata per uso personale, introdotto dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 68 in attuazione della direttiva 2001/29/CE. Il comma 3 esclude dalla disciplina le opere messe a disposizione del pubblico quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
5. Articolo 13 LdA, diritto esclusivo di riproduzione.
6. Articolo 2222 del Codice Civile, contratto d'opera, Libro V, Titolo III, Capo I.
7. Articolo 2229 del Codice Civile, esercizio delle professioni intellettuali, Libro V, Titolo III, Capo II.
8. Articolo 171-ter LdA, fattispecie penali. La lettera d) del comma 1 riguarda la detenzione per la vendita, la commercializzazione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico e la trasmissione a mezzo radio o televisione.
9. Articolo 181-bis LdA, contrassegno SIAE, come modificato dall'articolo 15 comma 3-bis della L. 14 novembre 2024 n. 166, di conversione del D.L. 16 settembre 2024 n. 131.
10. Articolo 80 LdA, diritti degli artisti interpreti ed esecutori.
11. Regolamento Generale SIAE, articolo 3, categorie di diritti conferite dagli associati e dai mandanti, e comma 6 sulla facoltà di limitare il mandato a una o più categorie.
12. Articolo 71-septies LdA, compenso per copia privata dovuto sui supporti di registrazione e sugli apparecchi, prelevato in anticipo e destinato agli aventi diritto.
13. Altalex Massimario 36/2008, con nota di Sara Amalfitano del 29 ottobre 2008, ripresa il 24 marzo 2010 e il 31 marzo 2014.
14. Section 28B del Copyright, Designs and Patents Act 1988, introdotta nell'ottobre 2014 e annullata dall'Alta Corte nel 2015 perché priva di un meccanismo di compenso per i titolari.